

DOCENTI AFAM

GRADUATORIE NAZIONALI

Ex legge 12/20 (graduatorie 205 bis)

VADEME CUM



FLCCGIL



FLC CGIL

WWW.FLCGIL.IT

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Sommario

INDICAZIONI GENERALI	3
Riferimenti normativi	3
Tempistica per la presentazione delle domande.....	3
Cronoprogramma dell'intera procedura	3
Modalità per la presentazione delle domande	4
Quante domande si possono presentare	4
Modello di domanda.....	4
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO	5
Chi può fare domanda.....	5
Tipologia contrattuale e durata dei servizi per l'accesso alle graduatorie.....	5
REQUISITI GENERALI DI ACCESSO	6
ESCLUSIONI.....	7
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	7
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE	8
Scelta del settore artistico disciplinare	8
VALUTAZIONE DEI TITOLI.....	8
Valutazione titoli di servizio	8
Valutazione titoli di studio e culturali.....	11
Titoli di riserva	12
Titoli di preferenza	12
Commissioni per la valutazione delle domande.....	12
UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE	13
RICORSI	13
IMPUGNATIVE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE.....	13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
SCELTA DELLE SEDI PER CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO.....	13
Contratti a tempo indeterminato	14
Contratti a tempo determinato	17

VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM
WWW.FLCGIL.IT/@3962329

INDICAZIONI GENERALI

Riferimenti normativi

Il [decreto legge 1/20 convertito nella legge 12/20](#), all'articolo 3-quater, comma 3, prevede la costituzione di **ulteriori graduatorie nazionali** utili per l'attribuzione degli **incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato** e nei limiti dei posti vacanti disponibili. La legge di bilancio 2021 ([Legge 178/20](#), art. 1 comma 890) chiarisce che tali nuove graduatorie sono utilizzate in subordine a tutte le graduatorie nazionali attualmente vigenti.

Il [Decreto Ministeriale 645 del 31 maggio 2021](#) definisce le **modalità di costituzione e di inserimento degli aspiranti** in tali graduatorie e stabilisce che il riferimento ai posti vacanti e disponibili è relativo alle **istituzioni afam statali** (art. 1 comma 1).

Occorre ricordare l'attivazione di queste nuove graduatorie è **coerente con l'obiettivo di superare il precariato** nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e per il quale sono **stanziati specifiche risorse aggiuntive** dalla medesima legge di bilancio 2018 ([legge 205/17](#) art. 1 comma 653, primo periodo) e le **risorse per l'incremento delle dotazioni organiche** delle istituzioni afam statali di cui alla legge di bilancio 2021 (Legge 178/20 art. 1 comma 889 e 891)

Con la costituzione di queste nuove graduatorie cala definitivamente il sipario sulla vicenda della seconda fascia. Tutte le graduatorie di tutti i settori artistico disciplinari **saranno compilate con fascia unica.**

Tempistica per la presentazione delle domande

Dalle ore 10.00 del 19 giugno al 19 luglio 2021.

Cronoprogramma dell'intera procedura

Procedimento	Scadenza	Come
Presentazione domande	Dalle ore 10.00 del 19 giugno al 19 luglio 2021	utilizzando il sito Internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
Scelta delle sedi per contratti a tempo indeterminato e determinato	Dalle ore 10.00 del 19 giugno alle ore 15.00 del 20 luglio 2021	utilizzando il sito Internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
Pubblicazione graduatorie provvisorie	Entro il 13 settembre 2021	sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM), sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni sedi delle Commissioni
Reclamo alla Commissione da parte dei candidati	Entro il 20 settembre 2021	utilizzando il sito Internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie
Trasmissione da parte delle Commissioni alla competente Direzione Generale del MIUR delle graduatorie rettificata	Entro il 27 settembre 2021	Telematicamente
Pubblicazione delle graduatorie definitive	Entro il 6 ottobre 2021	sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM), sul sito http://afam.miur.it

Modalità per la presentazione delle domande

La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive **deve essere presentata esclusivamente per via telematica** sul sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> **previa registrazione.**

⇒ *Coloro che sono già registrati per aver partecipato alla precedente procedura di cui alla Legge 205/2017 (d.m. 597/2018), utilizzano le credenziali già in loro possesso.*

Attenzione! In caso di **prolungata e significativa indisponibilità** del sistema informativo, l'Amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie>.

Quante domande si possono presentare

Il singolo candidato può presentare un massimo di due domande, qualora abbia insegnato complessivamente per almeno sei anni accademici e in almeno due diversi settori artistico disciplinari.

Modello di domanda

Nel modello di domanda (Allegato A) occorre fare una serie di dichiarazioni. **Particolarmente significative** sono le seguenti:

- l'indicazione delle **graduatorie di istituto** con il relativo settore artistico disciplinare in cui il candidato risulta essere inserito
- l'indicazione di **almeno tre anni** accademici di insegnamento nelle istituzioni afam statali **maturati dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2021**, specificando, per ogni anno accademico, il servizio prestato, la graduatoria di Istituto e il settore artistico disciplinare
- il **codice e il settore artistico disciplinare**
- di **non essere in servizio a tempo indeterminato** presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- di **non essere già inserito in graduatoria nazionale** per titoli o in quelle di cui alla Legge 128/13, o in quelle di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il medesimo settore artistico disciplinare, ovvero di **dichiarare di voler decadere** dalle predette graduatorie;
- l'indicazione della eventuale **altra domanda** (codice, settore artistico disciplinare e istituzione sede della Commissione) che il candidato intende presentare.

Attenzione! Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

Chi può fare domanda

Possono presentare domanda i docenti in possesso dei **seguenti requisiti**:

- a. **non essere già titolare di contratto a tempo indeterminato** nelle istituzioni AFAM statali
- b. **aver superato un concorso selettivo** ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto per il settore artistico disciplinare per il quale presenta domanda
- c. **aver maturato** a decorrere dall'anno accademico 2013/2014 (1 novembre 2013) e fino all'anno accademico 2020/2021 (31 ottobre 2021) incluso, **almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nelle istituzioni afam statali**. Tale servizio deve essere stato maturato nei corsi di nuovo ordinamento (art. 3 del D. Lgs. 212/05) nonché nei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado previsti dall'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 249/10.

Tipologia contrattuale e durata dei servizi per l'accesso alle graduatorie

1) *Contratti a tempo determinato*

Si considera anno accademico **aver prestato servizio per almeno 180 giorni** nel medesimo anno accademico oppure se il servizio è stato **prestato ininterrottamente dal 1° febbraio** fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ai fini del computo dei giorni di servizi **sono utili i giorni di partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma**

Si considerano validi i periodi di mancata prestazione del servizio nell'istituzione che sono riconosciuti a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. Ad esempio congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per mandato politico e amministrativo, per la frequenza del dottorato di ricerca, ecc.

È considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.

Non sono utili i periodi di aspettativa per famiglia.

2) *Contratti di collaborazione di cui all'art. 273 del D. Lgs. n. 297/94*

I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione.

Ai fini dell'accesso nelle graduatorie la valutazione del servizio è identica a quella dei contratti a tempo determinato.

3) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 160/19

Si considera anno accademico **aver svolto almeno 125 ore di insegnamento**, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Approfondimento

Corsi di studio e servizio utile per l'accesso alle graduatorie

Il DM 645/20 definisce in maniera molto precisa in quali corsi occorre aver prestato attività di insegnamento ai fini dell'accesso. Essi sono:

- a) diploma accademico di primo livello (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera a);*
- b) diploma accademico di secondo livello (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera b);*
- c) diploma accademico di specializzazione (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera c);*
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera b);*
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera e)*
- f) percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado articolati nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo (art. 3 comma 3 DM 249/10)*

⇒ Si ritiene che sia utile ai fine dell'accesso anche il servizio prestato nei corsi previgente ordinamento al termine dei quali si conseguono titoli (se congiunti con la maturità) equipollenti ai diplomi accademici di II livello (Legge 228/12 art. 1 comma 107).

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

Gli aspiranti **alla data di scadenza dei termini della presentazione delle domande** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana** (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) **età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo** d'ufficio;
 - c) godimento dei **diritti civili e politici**;
 - d) **non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti**, indicando eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale
- ⇒ Questo requisito non è presente nel DM 645/21 ma è richiesto a pag. 2 sez. C del modello di domanda (Allegato A).*

Attenzione! I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla procedura:

- Coloro che abbiano **presentato domanda oltre il termine** perentorio del 19 luglio 2021
- Coloro che siano **privi requisiti minimi e generali** di ammissioni

Attenzione! La perdita di uno o più requisiti generali di accesso comporta l'esclusione dalle graduatorie, disposta dal competente Dirigente **in sede di aggiornamento annuale** delle graduatorie stesse.

Approfondimento

Procedura di esclusione

- a) Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, i Presidenti delle Commissioni indicano le relative motivazioni inserendo nel sistema informatico il verbale e la documentazione ad esso allegata*
- b) L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni, dal Direttore della Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore con provvedimento motivato*
- c) Il provvedimento di esclusione è comunicato telematicamente al docente attraverso il sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie>.*

Attenzione! Il provvedimento di esclusione può essere emesso in qualsiasi fase della procedura

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Non possono partecipare alla procedura:

- coloro che sono stati **esclusi dall'elettorato attivo**;
- coloro che sono stati **destituiti o dispensati dall'impiego** presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che sono stati **dichiarati decaduti da un impiego pubblico** per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che sono **già inseriti in graduatorie nazionali** per titoli o in quelle di cui alla legge 128/13 o in quelle di cui alla legge 205/17 (DM 597/18) per il medesimo settore artistico disciplinare, **ad eccezione di coloro** che all'atto di presentazione della domanda **dichiarano di voler decadere** dalle predette graduatorie e di coloro che sono inseriti nelle stesse con riserva dell'esito del contenzioso.

COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono **costituite per tutti i settori artistico disciplinari** dell'alta formazione artistica e musicale

Scelta del settore artistico disciplinare

Per ogni **singola domanda** la scelta del settore disciplinare avviene in base ai seguenti criteri

- a) **nel caso l'aspirante abbia insegnato almeno tre anni accademici nello stesso settore** l'inserimento nella graduatoria nazionale è obbligatoriamente nel medesimo settore. Ulteriore condizione è l'essere inserito in una graduatoria di istituto il medesimo settore
 - b) **nel caso l'aspirante abbia insegnato per almeno tre anni accademici ma in settori artistici diversi**, l'inserimento avviene obbligatoriamente sul settore nella quale ha svolto la maggioranza del servizio a seguito di inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto. Ulteriore condizione è l'essere inserito in una graduatoria di istituto dello stesso settore artistico disciplinare per il quale presenta la domanda
 - c) **nel caso l'aspirante abbia insegnato per almeno tre anni accademici ma in settori artistici diversi e vi sia parità della durata del servizio svolto** in più settori artistico disciplinari, l'inserimento avviene liberamente in uno dei settori nei quali è stato prestato a servizio seguito di inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto. Ulteriore condizione è l'essere inserito in una graduatoria di istituto dello stesso settore artistico disciplinare per il quale presenta la domanda
- ⇒ *Ricordiamo che **il singolo candidato può presentare un massimo di due domande**, qualora abbia insegnato complessivamente per almeno sei anni accademici e in almeno due diversi settori artistico disciplinari.*

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Valutazione titoli di servizio

I titoli di servizio devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2021.

Per **l'insegnamento nello stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento** con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 160/19, la tabella di valutazione è la seguente

CRITERIO	PUNTEGGIO stesso settore artistico disciplinare
<p>1. per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p>0,40 punti al mese PUNTEGGIO MAX = 4,80 Punti</p> <p>Fino a 14 Giorni = 0 punti Da 15 a 44 gg = 0,40 punti Da 45 a 74 gg = 0,80 punti Da 75 a 104 gg = 1,20 punti Da 105 a 134 gg = 1,60 punti Da 135 a 164 gg = 2,00 punti Da 165 a 194 gg = 2,40 punti Da 195 a 224 gg = 2,80 punti Da 225 a 254 gg = 3,20 punti Da 255 a 284 gg = 3,60 punti Da 285 a 314 gg = 4,00 punti Da 315 a 344 gg = 4,40 punti Pari o superiore a 345 gg = 4,80 punti</p>
<p>2. per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto diverso da quelli di cui al punto 1.</p>	<p>0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore PUNTEGGIO MAX = 2,40 Punti</p> <p>Fino a 19 ore = 0 punti Da 20 a 39 ore = 0,20 punti Da 40 a 59 ore = 0,40 punti Da 60 a 79 ore = 0,60 punti Da 80 a 99 ore = 0,80 punti Da 100 a 119 ore = 1,00 punti Da 120 a 139 ore = 1,20 punti Da 140 a 159 ore = 1,40 punti Da 160 a 179 ore = 1,60 punti Da 180 a 199 ore = 1,80 punti Da 200 a 219 ore = 2,00 punti Da 220 a 239 ore = 2,20 punti Pari o superiore a 240 ore = 2,40 punti</p>

Avvertenze

- ⇒ Il servizio deve essere stato prestato nelle istituzioni afam statali e non statali ivi comprese quelle non statali di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero. In quest'ultimo caso il servizio deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio medesimo.
- ⇒ Per la validità del servizio è necessario contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 160/19, siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva o comparativa. La procedura comparativa è valida solo per gli incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, conferiti dalle istituzioni statali (articolo 1, comma 284, della legge 160/19)
- ⇒ Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
- ⇒ Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.
- ⇒ Ai titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Per l'insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai

sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 160/19, la tabella di valutazione è la seguente

<i>CRITERIO</i>	PUNTEGGIO altro settore artistico disciplinare
<p>1. per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p>0,20 punti al mese PUNTEGGIO MAX = 2,40 Punti</p> <p>Fino a 14 Giorni = 0 punti Da 15 a 44 gg = 0,20 punti Da 45 a 74 gg = 0,40 punti Da 75 a 104 gg = 0,60 punti Da 105 a 134 gg = 0,80 punti Da 135 a 164 gg = 1,00 punti Da 165 a 194 gg = 1,20 punti Da 195 a 224 gg = 1,40 punti Da 225 a 254 gg = 1,60 punti Da 255 a 284 gg = 1,80 punti Da 285 a 314 gg = 2,00 punti Da 315 a 344 gg = 2,20 punti Pari o superiore a 345 gg = 2,40 punti</p>
<p>2. per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto diverso da quelli di cui al punto 1.</p>	<p>0,10 punti per ogni periodo di almeno 20 ore PUNTEGGIO MAX = 1,20 Punti</p> <p>Fino a 19 ore = 0 punti Da 20 a 39 ore = 0,10 punti Da 40 a 59 ore = 0,20 punti Da 60 a 79 ore = 0,30 punti Da 80 a 99 ore = 0,40 punti Da 100 a 119 ore = 0,50 punti Da 120 a 139 ore = 0,60 punti Da 140 a 159 ore = 0,70 punti Da 160 a 179 ore = 0,80 punti Da 180 a 199 ore = 0,90 punti Da 200 a 219 ore = 1,00 punti Da 220 a 239 ore = 1,10 punti Pari o superiore a 240 ore = 1,20 punti</p>

Avvertenze

- ⇒ Il servizio deve essere stato prestato nelle istituzioni afam statali e non statali ivi comprese quelle non statali di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero. In quest'ultimo caso il servizio deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio medesimo.
- ⇒ Per la validità del servizio è necessario contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 160/19, siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva o comparativa. La procedura comparativa è valida solo per gli incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, conferiti dalle istituzioni statali (articolo 1, comma 284, della legge 160/19)
- ⇒ Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica
- ⇒ Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica
- ⇒ Ai titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Valutazione titoli di studio e culturali

Sono valutabili i titoli di studio posseduti dal candidato entro 31 ottobre 2021.

La tabella di valutazione è la seguente

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI	PUNTEGGIO per Titolo attinente al Settore artistico disciplinare	PUNTEGGIO per altro Titolo
1. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	Punti 5,00	Punti 2,50
2. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. Tale titolo può essere valutato solo in assenza dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 1).	punti 3,00	Punti 1,50
3. per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.	punti 5,00	Punti 2,50
4. per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 212/2005.	punti 4,00	Punti 2,00
5. per ogni Master di I o II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e) del DPR 212/2005.	punti 1,00 fino ad un Max di 2,00 punti	Punti 0,50 fino ad un Max di 1,00 punto

Approfondimento

Valutazione titoli di studio esteri

Per il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere, gli interessati devono allegare alla domanda dichiarazione di equipollenza rilasciata dal MIUR.

In alternativa devono allegare i seguenti documenti:

- a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;*
- b) certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;*
- c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'Istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento.*

Titoli di riserva

I titoli relativi alla riserva dei posti devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. La dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli **estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi** degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali titoli sono elencati nell'Allegato 1.

Titoli di preferenza

I titoli relativi alla preferenza nelle graduatorie, in caso di parità di punteggio, **devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.** Tali titoli sono elencati nell'Allegato 2.

Commissioni per la valutazione delle domande

Le Commissioni sono **nominate con Decreto del Direttore Generale** per la programmazione e costituite presso le istituzioni afam statali indicate nell'**Allegato B**.

Ogni commissione è costituita da cinque componenti:

- a) il **Presidente**, individuato nel Direttore dell'Istituzione sede della procedura o di altra Istituzione AFAM;
- b) il **Direttore amministrativo dell'Istituzione o il Direttore di ragioneria**;
- c) **tre docenti**, ordinariamente in servizio di ruolo e appartenenti a diversi settori artistico disciplinari oggetto di valutazione da parte della Commissione, scelti nell'ambito di una rosa di cinque docenti della stessa o di altra Istituzione, indicata dal Consiglio Accademico dell'Istituzione sede della procedura.

Ai membri delle Commissioni **non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità**, fatto salvo il rimborso delle spese di missione con oneri a carico dell'Istituzione sede dei lavori.

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'art. 10 del bando stabilisce che le graduatorie sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli, a quelle di cui alla Legge 128/13 e a quelle di cui alla legge 205/17 (DM 597/18).

RICORSI

Avverso il DM 645/21 è **ammesso ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica, ovvero **ricorso giurisdizionale** al tribunale amministrativo regionale a decorrere dal 18 giugno 2021.

IMPUGNATIVE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE

Il termine per le eventuali impugnative **decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana **delle graduatorie definitive sul sito internet del Ministero.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è individuato dal Presidente dell'Istituzione sede della procedura tra il personale amministrativo in servizio e non facente parte della Commissione di valutazione, con la qualifica più alta.

SCELTA DELLE SEDI PER CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

Con [Avviso dell'11 giugno 2021 n. 8087](#), il Ministero dell'Università e della Ricerca, nelle more del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione alle assunzioni, **invita tutti coloro che presenteranno domanda di inclusione nelle nuove graduatorie nazionali ad esaurimento (cosiddette graduatorie 205-bis)** ad effettuare **la scelta delle sedi** ai fini del **conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato**, mediante procedura online accessibile dalla piattaforma informatica di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie>

L'Avviso precisa che le **assunzioni** di cui è stata richiesta l'autorizzazione **sono pari a 408 posti**. Ricordiamo che **tali posti rientrano nelle attuali dotazioni organiche e non riguardano l'incremento delle stesse**

previste dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 889 e 891 della [legge 178/20](#)).

Le eventuali nomine dalla nuova graduatoria 205-bis saranno effettuate in subordine alle graduatorie GNE, GET, ex legge 143/04, ex legge 128/13, ex legge 205/17. Tranne quest'ultima le precedenti graduatorie risultano quasi completamente vuote. Inoltre per tali graduatorie sarà come di consueto emanato un apposito avviso.

L'avviso ha l'**obiettivo di garantire l'ordinato avvio** dell'anno accademico 2021/22. Esso **risponde positivamente alle richieste più volte avanzate dalla FLC CGIL** di anticipare tutte le procedure al fine di garantire che tutte le nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato vengano effettuate entro il 31 ottobre.

Contratti a tempo indeterminato

Tempistica

L'accesso alla funzione di scelta sedi sia per contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato sarà disponibile sul sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> **dalle ore 10.00 del giorno successivo alla pubblicazione del DM 645/2021 sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale concorsi ed esami**, in corrispondenza dell'apertura delle funzioni di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. In base a quanto comunicato dal MUR l'avviso sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno mentre l'apertura delle funzioni avverrà alle ore 10.00 del 19 giugno 2021.

L'accesso alla funzione sarà disponibile fino alle ore 15.00 del giorno successivo al termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. In base a quanto comunicato dal MUR la procedura di scelta sarà disponibile fino alle ore 15.00 del 20 luglio 2021.

Modalità di scelta delle sedi

Sarà possibile indicare in ordine di preferenza tutte le sedi, sia per gli incarichi a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato.

L'Avviso precisa che poiché non è noto l'esito delle procedure di mobilità né delle procedure di nomina sulle previgenti graduatorie nazionali, **non è garantita la presenza di cattedre vacanti in una, più o tutte le sedi indicate.**

Mancata espressione delle preferenze

Nel caso l'aspirante non effettui la scelta delle sedi sarà **assegnato d'ufficio** ad una delle sedi residue sulla base della posizione occupata nella graduatoria.

Precedenze e riserve

Coloro che intendano avvalersi della **precedenza nell'attribuzione della sede ai sensi della Legge 104/92** devono caricare la documentazione attestante i requisiti per la fruizione di tale diritto nel sito riservato alla voce **DOCUMENTAZIONE** presente sotto i **DATI PERSONALI**.

Nel caso di **documentazione sanitaria** essa deve essere prodotta in originale e copia conforme. Nel caso di richiesta di precedenza ai sensi dell'art.33, commi 5 e 7, per l'assistenza a parenti e/o affini fino al secondo grado, essa deve essere corredata da **autocertificazione e/o dichiarazione** che attesti l'esclusività e la continuità dell'assistenza e il rapporto di parentela con l'assistito nonché da un **documento di riconoscimento**.

Tutta la documentazione deve essere accompagnata dall'espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai soli fini della procedura di assunzione di cui all'avviso.

Individuazione aventi titolo

Il conferimento dell'incarico agli aventi titolo **sarà comunicato nell'area dedicata** del proprio sito riservato.

Gli avvisi e le comunicazioni inviati nell'area riservata dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti. Pertanto la mancata consultazione del sito esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto comunicato.

Ottimizzazione della sede

Concluse le procedure di prima assegnazione della sede, acquisite le accettazioni e rinunce, si provvederà, d'ufficio, ad ottimizzare l'assegnazione stessa, sempre sulla base della posizione occupata nella graduatoria e secondo le preferenze espresse nella scelta delle sedi.

L'ottimizzazione è consentita solo nel caso in cui sia stata inserita l'**accettazione dell'incarico**.

Attenzione! La mancata accettazione della sede a seguito di ottimizzazione comporta la decadenza anche dalla precedente assegnazione.

Ulteriori sedi vacanti

Qualora risultino **ulteriori sedi vacanti** queste verranno attribuite a scorrimento della relativa graduatoria

Accettazione della nomina

Con una email gli aspiranti individuati saranno informati della pubblicazione sul sito www.miur.gov.it - sezione AFAM/Alta formazione dell'avviso contenente le date entro le quali dovranno, presa visione dell'incarico conferito e della sede assegnata, procedere alla accettazione o rinuncia.

La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato con conseguente cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Contratto individuale di lavoro

I docenti che hanno accettato l'incarico a tempo indeterminato, sarà notificato il **provvedimento ministeriale di individuazione e stipuleranno il contratto individuale di lavoro nell'Istituzione di destinazione (o in modalità telematica).**

Assunzione in servizio

L'assunzione in servizio dovrà avvenire nelle sedi assegnate (ovvero in modalità telematica ai sensi della [nota MUR n. 11797 del 16/10/2020](#)) entro 48 ore dall'accettazione della nomina

L'avviso specifica che la mancata assunzione del servizio (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito con conseguente cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Conservatorio di musica di Bolzano

Possono indicare tale Istituzione solo se di **madre lingua italiana o di madre lingua tedesca** e, in relazione alle seguenti discipline, occorre indicare altresì **la scelta dell'insegnamento** in lingua italiana e/o lingua tedesca:

Teoria dell'armonia e analisi,
Musicologia sistematica,
Storia della musica,
Teoria ritmica e percezione musicale,
Pratica e lettura pianistica,
Poesia per musica e drammaturgia musicale,
Letteratura italiana e tedesca,
Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica,
Pratica organistica e canto gregoriano,
Accompagnamento pianistico,
Musica sacra,
Pedagogia musicale per didattica della musica,
Elementi di composizione per didattica della musica,
Direzione di coro e repertorio corale per didattica della musica,
Storia della musica per didattica della musica,
Pratica lettura vocale e pianistica per didattica della musica
Bibliografia e biblioteconomia musicale.

Per tutte le altre discipline il docente dovrà sostenere un **colloquio** ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.Lgs.n.265/92 e successive modifiche. **Entro trenta giorni** dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'aspirante dovrà fare **domanda al Direttore del Conservatorio per sostenere l'esame.**

Contratti a tempo determinato

Terminata la fase delle assunzioni a tempo indeterminato con l'assegnazione di tutti i posti autorizzati, seguirà la fase delle assunzioni a tempo determinato sulle cattedre vacanti.

Quanto previsto per i contratti a tempo indeterminato si applica anche per il conferimento di contratti a tempo determinato, con le seguenti precisazioni

Rinuncia all'incarico

La rinuncia all'incarico conferito, anche successiva all'assegnazione, comporta, limitatamente all'anno accademico 2021/2022, **l'impossibilità di ottenere un altro incarico a tempo determinato per lo stesso insegnamento.**

Contratto individuale di lavoro

I docenti che hanno accettato l'incarico a tempo determinato, **stipuleranno e sottoscriveranno il contratto individuale di lavoro nell'Istituzione di destinazione (o in modalità telematica).**

Graduatorie di istituto

Nel caso **non vi siano più aspiranti nelle graduatorie nazionali**, le disponibilità residue saranno utilizzate per il **conferimento degli incarichi a tempo determinato** agli aventi titolo **inseriti nelle graduatorie di istituto.**